




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni finanze dei Parlamenti dell'UE

Bruxelles, 20-21 settembre 2010

n. 54

16 settembre 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni finanze dei Parlamenti dell'UE

Bruxelles, 20-21 settembre 2010

n. 54

16 settembre 2010

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cdrue@camera.it)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
LE MISURE ADOTTATE ALL'UE PER FRONTEGGIARE LA CRISI	3
▪ Sostegno finanziario alla Grecia	3
▪ Il meccanismo europeo di stabilizzazione	3
▪ Misure adottate dalla BCE	5
LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA	7
▪ Sorveglianza macroeconomica	7
▪ Quadro nazionale di bilancio	7
▪ Applicazione del Patto di stabilità e crescita	8
▪ Avvio del semestre europeo	9
IL RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA FINANZIARIA NELL'UE	13
▪ Comitato europeo per i rischi sistemici (CERS)	15
▪ Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)	23
▪ Valutazione del funzionamento della nuova vigilanza europea	29
▪ Vigilanza sui conglomerati finanziari	30
LA FISCALITÀ ECOLOGICA	33
▪ Le prospettive di revisione della fiscalità energetica	34

Schede di lettura

LE MISURE ADOTTATE ALL'UE PER FRONTEGGIARE LA CRISI

A fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro, le Istituzioni dell'UE hanno predisposto, mediante riunioni straordinarie tenutesi tra il **7 e il 10 maggio 2010**, alcune misure urgenti, anche di natura normativa e finanziaria.

In particolare, sono state adottate misure per dare attuazione al piano di **sostegno finanziario alla Grecia**, pari a **80 miliardi di euro** ed è stato istituito un **meccanismo europeo di stabilizzazione per l'area euro** di ammontare massimo complessivo pari a **500 miliardi di euro**.

Anche il **Consiglio dei Governatori della BCE** ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari.

Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha quindi presentato una comunicazione che prospetta il **rafforzamento della governance economica** nell'eurozona (secondo un quadro già delineato in una precedente comunicazione del 12 maggio).

Sostegno finanziario alla Grecia

Il sostegno finanziario degli Stati della zona euro

Con una dichiarazione del 7 maggio 2010 i **Capi di Stato e di Governo della zona euro**, dando seguito a quanto già concordato dal Consiglio europeo di marzo 2010 e dall'Eurogruppo del 2 maggio, hanno concordato di mettere a disposizione della Grecia **80 miliardi di euro** nell'ambito di un pacchetto congiunto con il Fondo monetario internazionale, di ammontare complessivo pari a **110 miliardi di euro**.

Ciascuno Stato si è impegnato a partecipare al prestito in base alle rispettive quote **nel capitale della BCE** ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi.

Secondo le modalità definite in un accordo firmato il 9 maggio tra la Commissione europea, per conto degli Stati dell'area euro, e il Governo greco, il 18 maggio la stessa Commissione ha erogato una **prima tranche** del prestito di importo pari a **20 miliardi di euro** (di cui 14,5 miliardi in quota UE e 5,5 miliardi in quota FMI). Il prestito ha consentito al Governo greco di far fronte ai pagamenti di titoli di stato, per quasi 8,5 miliardi di euro, in scadenza il 19 maggio.

Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre ha adottato una decisione con la quale autorizza il pagamento di una seconda rata del prestito, pari a **9 miliardi di euro**.

Il meccanismo europeo di stabilizzazione

Il **Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010** ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE di ammontare complessivo massimo pari a **500 miliardi di euro**. Il pacchetto include un **fondo europeo di stabilizzazione** e un meccanismo per la mobilitazione di ulteriori risorse.

Fondo europeo di stabilizzazione

Il **Fondo europeo di stabilizzazione** è stato istituito con regolamento (UE) n. 407/2010 dell'11 maggio 2010, adottato dal Consiglio ECOFIN ai sensi dell'art. 122 del Trattato sul funzionamento dell'UE¹.

L'attivazione del fondo – per il quale si prevede una dotazione massima di **60 miliardi di euro** – è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). In particolare:

- l'assistenza finanziaria assume la forma di un **prestito** o di una **linea di credito garantita dagli Stati membri** interessati. A tal fine, la **Commissione europea è autorizzata**, per conto dell'UE, a **contrarre prestiti sul mercato dei capitali** o presso le istituzioni finanziarie;
- l'**ammontare dei prestiti** o delle linee di credito dovrà essere **limitato al margine disponibile** sotto la soglia prevista dal sistema delle **risorse proprie** per gli stanziamenti di pagamento.
- Il tetto massimo delle risorse proprie per il 2010, il 2011 e il 2012 è pari all'1,24% del RNL (in stanziamenti di pagamento) a fronte del massimale delle spese previsto dal quadro finanziario pari all'1% del RNL (sempre in stanziamenti di pagamento) nel 2010, allo 0,96% nel 2011 e allo 0,97% nel 2012; pertanto, il margine massimo disponibile è pari allo 0,24% nel 2010, allo 0,28% nel 2011 e 0,27% nel 2012;
- gli Stati membri che richiedono l'assistenza dell'UE dovranno elaborare con la Commissione europea, ed insieme alla Banca centrale europea, una valutazione delle proprie esigenze finanziarie, e sottoporre alla Commissione stessa e al Comitato economico e finanziario (*organo consultivo formato da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE*) un **programma di risanamento economico-finanziario**;
- l'assistenza finanziaria sarà concessa sulla base di una **decisione del Consiglio** assunta a **maggioranza qualificata**, su proposta della Commissione europea.

In aggiunta al Fondo europeo di stabilizzazione, i rappresentanti degli **Stati membri della zona euro** hanno adottato una **decisione** (*non avente natura di atto giuridico dell'UE in senso stretto*) che li impegna a rendere disponibili ulteriori risorse mediante l'istituzione di una **Società veicolo speciale** (*special purpose vehicle*), garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle **quote nel capitale della BCE** e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a **440 miliardi di euro** e scadrà dopo tre anni. E' prevista la partecipazione del **FMI** con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo (quindi intorno ai **220 miliardi di euro**).

¹ Tale articolo prevede, al paragrafo 2, che "qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato e che il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa".

Misure adottate dalla BCE

Il 10 maggio il **Consiglio dei Governatori** della BCE ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari, che rischiano di minare la politica monetaria della stessa BCE, orientata a garantire nel medio termine la stabilità dei prezzi. In particolare, la BCE ha deliberato di:

- condurre interventi sul mercato dei **titoli del debito pubblico e privato**, al fine di assicurare la necessaria liquidità, riattivare un appropriato meccanismo di trasmissione della politica monetaria e far fronte al cattivo funzionamento dei mercati finanziari;
- predisporre tre aste di rifinanziamento a lungo termine degli istituti bancari, d'importo illimitato (nel senso che saranno soddisfatte tutte le richieste delle banche), di cui due a tasso fisso a tre mesi (per il 26 maggio e il 30 giugno) e una a sei mesi a tasso variabile per il 12 maggio;
- riattivare temporaneamente gli accordi di *swap* con la Banca centrale americana, per sostenere la liquidità del dollaro, comprato da chi abbandonava l'euro. Gli interventi si articoleranno in operazioni di liquidità a sette e ottantaquattro giorni.

LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il 30 giugno la Commissione, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha presentato la **comunicazione** “Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - Strumenti per una **governance economica più forte in ambito UE**” (COM(2010)367). Il documento propone una serie di misure, legislative e non legislative, relative a quattro ambiti di intervento:

- una più forte sorveglianza macroeconomica;
- un quadro nazionale di bilancio più rigoroso;
- un’applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita;
- l’introduzione di un “**semestre europeo**” che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

Sorveglianza macroeconomica

La Commissione propone l’introduzione di un sistema articolato in:

- un **braccio preventivo**, basato su valutazioni annuali, per ciascun Paese membro, dei rischi di **squilibri macroeconomici**, con particolare riguardo alle debolezze strutturali che inficiano la competitività, tenendo conto di un sistema di indicatori tra i quali il debito del settore pubblico e privato (famiglie e imprese). Laddove un Paese evidenziasse rischi di squilibrio macroeconomico, la Commissione formulerebbe raccomandazioni da sottoporre all’esame del Consiglio dell’UE ovvero invierebbe una allerta preventiva direttamente allo Stato in questione;
- un **braccio correttivo**. In caso di squilibri macroeconomici particolarmente rilevanti, lo Stato interessato sarebbe sottoposto a **procedura per “squilibrio eccessivo”**. Il Consiglio indirizzerebbe raccomandazioni politiche al Paese in questione, che dovrebbe riferire al Consiglio ECOFIN e all’Eurogruppo sui progressi conseguiti nell’attuazione delle medesime raccomandazioni, entro 6 mesi e successivamente su base trimestrale. Tale meccanismo si applicherebbe a tutti i 27 Paesi membri, ma con regole più stringenti per gli Stati dell’Eurozona.

Quadro nazionale di bilancio

La Commissione prospetta alcuni interventi nella disciplina nazionale di bilancio di ciascuno Stato membro:

- l’adozione di regole di bilancio che assicurino il **rispetto delle norme del Trattato** relative al disavanzo e al debito pubblico e che siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;
- l’introduzione di una **pianificazione pluriennale del bilancio**, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide;

- il quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l'intero **sistema di finanza pubblica**, in particolare nei Paesi con assetti decentrati;
- gli **uffici statistici nazionali** dovrebbero essere messi nelle condizioni di espletare i propri compiti in conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e l'insieme delle previsioni concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe garantire affidabilità ed imparzialità. A questo riguardo, la Commissione propone di specificare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il **sistema ESA95** (sistema europeo dei conti nazionali e regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale.

Applicazione del Patto di stabilità e crescita

La Commissione propone sia un'applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto sia l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni/incentivi.

Con riferimento al **braccio preventivo** del Patto, si propone:

- di obbligare gli Stati con un **livello particolarmente alto di debito** o che presentino maggiori rischi per l'evoluzione del debito stesso ad assicurare progressi più rapidi nella riduzione del disavanzo eccessivo verso la soglia di sicurezza del 3% del PIL e verso l'obiettivo di bilancio a medio termine;
- l'imposizione agli Stati dell'area euro laddove che registrino persistenti violazioni nel processo di consolidamento del bilancio concordato a livello europeo, di un **deposito fruttifero temporaneo**, che verrebbe restituito una volta che lo Stato steso ripristini una condotta virtuosa;
- l'introduzione nella politica di coesione di un principio di condizionalità ex ante, in base al quale l'allocazione dei relativi finanziamenti sia vincolata all'adozione di riforme strutturali mirate ad accrescerne l'efficacia e l'efficienza.

Per ciò che concerne il **braccio correttivo**, la Commissione propone:

- di introdurre, nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, un termine di riferimento per definire i progressi nella riduzione del debito pubblico: i Paesi membri con un rapporto debito/PIL superiore al 60% potrebbero essere oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo se la riduzione del debito in un dato periodo fallisse l'obiettivo fissato dal termine di riferimento. Allo stesso modo, riportare il disavanzo al di sotto della soglia del 3% potrebbe non essere sufficiente se un Paese non assicura anche un'**adeguata riduzione del debito** verso livelli più sostenibili (parametri più precisi verrebbero definiti con modifiche al Codice di condotta che accompagna il Patto);
- di fare leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente **fondi strutturali**, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca). In particolare:

- l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi.
- nel caso di mancata attuazione della raccomandazioni adottate nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno;
- altri incentivi potrebbero derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento oppure dall'introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell'ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.


Le proposte di **modifica dei regolamenti** (n. 1466/97 e 1467/97) che disciplinano il **Patto di stabilità** dovrebbero essere presentate dalla Commissione europea il **29 settembre 2010**.

Avvio del semestre europeo

Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, sulla base dell'esame della comunicazione della Commissione europea, ha approvato le **modifiche al Codice di condotta** sull'attuazione del **Patto di stabilità e crescita** correlate all'introduzione del cosiddetto "semestre europeo", **a partire da gennaio 2011**.

L'introduzione del "semestre europeo", prospettata nella sopra citata comunicazione, mira a dare una **dimensione ex-ante al coordinamento delle politiche economiche** nell'Eurozona e nell'UE a 27. **L'obiettivo** della Commissione non è **sottoporre i bilanci nazionali** ad una sorta di **valutazione preventiva**, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali, bensì di fornire elementi per una discussione *ex-ante* sulle politiche di bilancio.

In particolare, la nuova procedura di sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articolerebbe secondo lo schema riportato alla pagina seguente:



Il ciclo descritto nello schema comincerebbe dunque ad inizio 2011, con le seguenti fasi:

- **gennaio:** presentazione da parte della Commissione dell'**indagine annuale sulla crescita**;
- **febbraio/marzo:** il **Consiglio europeo** elabora le **linee guida** di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
- **metà aprile:** gli **Stati membri** sottopongono contestualmente i **Piani nazionali di riforma** (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i **Piani di stabilità e convergenza** (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
- **inizio giugno:** sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le **raccomandazioni** di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
- **giugno:** il **Consiglio ECOFIN** e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le **raccomandazioni** della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
- **seconda metà dell'anno:** gli **Stati membri** approvano le rispettive **leggi di bilancio**, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

Nella **fase transitoria**, in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea propone di procedere come segue:

- **autunno 2010**: entro il **12 novembre** gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione la **bozza dei PNR**, focalizzati sui seguenti aspetti:
 - scenario macro-economico a medio-termine;
 - obiettivi nazionali da perseguire nell'ambito degli scopi della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione e le misure conseguenti da adottare;
 - identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione;
- entro **aprile 2011**: presentazione della **versione completa dei PNR**, in linea con le procedure prospettate nel nuovo Codice di condotta.

Tra **settembre e ottobre 2010** la Commissione europea intende organizzare **incontri bilaterali** con gli Stati membri (a livello di rappresentanze permanenti) per approfondire questi aspetti procedurali, nonché i contenuti dei PNR.

IL RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA FINANZIARIA NELL'UE

Nel settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative che prospetta la creazione di un quadro di **vigilanza finanziaria europeo**.

Le proposte – che danno seguito alle raccomandazioni formulate da un gruppo ad alto livello (cosiddetto “**gruppo de La Rosière**”), istituito dalla Commissione nell’ottobre 2008 - prospettano, in particolare, la costituzione di:

- un **Comitato europeo per i rischi sistemici (CERS)**, preposto alla **vigilanza macroprudenziale**, inteso a controllare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e dal sistema finanziario nel suo insieme (proposta di regolamento COM(2009)499);
- un **Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)**, preposto alla **vigilanza microprudenziale**, incaricato di vigilare sui singoli istituti finanziari e di garantire la tutela degli utenti dei servizi finanziari, nel cui ambito saranno istituite tre **nuove autorità di vigilanza europee (ESA)** competenti per il **settore bancario (EBA)**, **assicurativo (EIOPA)** e dei **valori mobiliari (ESMA)** (proposte di regolamento COM(2009)501, 502 e 503).

L’esame delle proposte sopra richiamate da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, è stato sinora particolarmente complesso, in ragione della delicatezza della materia e della presenza di diverse posizioni degli Stati membri in merito ad alcuni specifici elementi del nuovo quadro di vigilanza.

Nel novembre 2009, il **Consiglio Ecofin** ha avviato l’esame del pacchetto in prima lettura, adottando un **orientamento generale**. In occasione di **negoziati informali tra Parlamento europeo e Consiglio** volti a definire una posizione comune che consentisse l’adozione del pacchetto in prima lettura, sono tuttavia emerse una serie di **divergenze** riguardanti in particolare i seguenti aspetti chiave:

- i **poteri da affidare alle nuove autorità di vigilanza europee (ESA)**. Ad avviso del PE per garantire una vigilanza finanziaria efficace è necessario attribuire alle nuove autorità europee il **potere di adottare decisioni vincolanti**, intervenendo direttamente sugli istituti finanziari dei singoli Stati membri in caso di emergenza, violazione della legislazione UE ed eventuali conflitti che dovessero sorgere tra le autorità di vigilanza nazionali. Tale proposta ha sollevato obiezioni in seno al Consiglio per il timore manifestato da alcuni Stati membri di un’eccessiva ingerenza dell’UE nella sovranità nazionale;

- la **creazione di un fondo europeo di stabilità finanziaria** al quale attingere in caso di fallimento di un istituto finanziario di importanza sistemica.

Considerate le persistenti divergenze con il Consiglio su questi punti e constatata l'impossibilità di giungere ad un accordo, il 7 luglio 2010 il **PE** ha esaminato il pacchetto in **prima lettura**, adottando emendamenti presentati dai principali gruppi politici e rinviando alla seduta plenaria del **20 settembre 2010** l'adozione della sua posizione definitiva in **prima lettura**. In questo modo, pur ribadendo la propria opposizione ai tentativi del Consiglio di indebolire le proposte della Commissione, il PE ha lasciato alla Presidenza belga la possibilità di negoziare un **accordo in prima lettura** con il Consiglio al fine di permettere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal **1° gennaio 2011**.

Al fine di fornire una base per il proseguimento dei negoziati, il 13 luglio 2010 la **Presidenza belga** ha presentato un testo di **compromesso** sulla proposta di regolamento relativa al CERS e su alcuni articoli chiave della proposta di regolamento relativa all'Autorità bancaria europea (EBA), precisando che un accordo su tali articoli avrebbe costituito il presupposto indispensabile per un accordo sull'insieme delle proposte relative alle ESA.

Il 2 settembre 2010 il PE, il Consiglio e la Commissione sono giunti ad un **accordo** sulla base di un **nuovo testo di compromesso** presentato dalla Presidenza belga. Tale accordo, che tiene debitamente conto delle proposte iniziali della Commissione e degli impegni assunti in seno al G20, è stato approvato dal **Consiglio Ecofin** il 7 settembre.

Secondo notizie stampa; sebbene nessuna delegazione abbia sollevato obiezioni sul nuovo testo proposto dalla Presidenza belga, il Regno Unito avrebbe dichiarato di non essere a favore sul punto dell'accordo che prevede che il **Presidente della Banca centrale europea sia anche Presidente del CERS** per i primi cinque anni di attuazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria; tale decisione dovrà essere rivista fra tre anni.

L'approvazione dell'accordo da parte del **Parlamento europeo** è prevista in occasione della sessione plenaria del **20 settembre 2010**.

I **principali punti** dell'accordo riguardano i seguenti aspetti:

- il **riconoscimento al Consiglio del potere di dichiarare una situazione di emergenza** in caso di crisi finanziaria, previa raccomandazione del CERS. Il PE aveva chiesto per sé il riconoscimento di maggiori poteri in circostanze simili;
- il **riconoscimento alle autorità di vigilanza europee della facoltà di adottare decisioni vincolanti** nei confronti di un'autorità di vigilanza nazionale o direttamente nei confronti di un istituto finanziario in caso di: 1) violazione della normativa UE relativa al settore finanziario; 2) rischio di instabilità finanziaria; 3) disaccordo tra autorità di vigilanza nazionali in seno ai collegi di vigilanza. Inoltre, in caso di crisi le autorità di vigilanza

europee potranno vietare temporaneamente determinati prodotti finanziari tossici o determinate transazioni quali le vendite allo scoperto. In tale contesto al PE viene riconosciuto il potere di controllare gli *standard* tecnici adottati dalle suddette autorità, prima che vengano approvati dalla Commissione. L'accordo prevede altresì che singoli aspetti della nuova architettura di vigilanza finanziaria vengano disciplinati da apposite norme contenute nella **legislazione settoriale**;

- la **dislocazione delle tre autorità di vigilanza europee in tre sedi distinte**, vale a dire **Londra, Francoforte e Parigi**, anziché in un'unica sede, Francoforte, unitamente al CERS, come proposto dal Parlamento europeo.

La proposta del PE mirava alla creazione di una cultura comune della vigilanza, a favorire un'interazione efficace fra le tre autorità, a contenere i costi e, in caso di crisi, a reagire più rapidamente.

L'esame da parte della Camera dei deputati

La Camera ha svolto l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della comunicazione relativa al rafforzamento e alla convergenza della vigilanza finanziaria nell'UE (COM(2009)252), adottata dalla Commissione europea in vista della presentazione del pacchetto sopra richiamato. In esito all'esame, la Commissione finanze della Camera ha approvato, il 22 settembre 2009, un documento finale che è stato trasmesso alla Commissione europea e al PE. La Commissione politiche UE aveva espresso il proprio parere il 24 giugno 2009. Nel mese di dicembre 2009 la Commissione europea ha risposto alle osservazioni formulate dalla Camera.

*Di seguito vengono illustrate le **principali misure** contenute nelle proposte della Commissione. Per ogni misura sono riportate le **modifiche prospettate dal testo di compromesso presentato dalla Presidenza belga il 2 settembre 2010** sul quale è stato raggiunto l'accordo tra le istituzioni dell'UE. Seguirà, infine, per ciascun punto una segnalazione dei rilievi formulati dalla **Camera** nel documento finale e della relativa risposta fornita dalla Commissione europea.*

Comitato europeo per i rischi sistemici (CERS)

L'istituzione del Comitato, ad avviso della Commissione, risponde all'esigenza di tenere debitamente conto dell'interdipendenza tra i rischi micro e macroprudenziali al fine di individuare e valutare quei rischi che minacciano la stabilità finanziaria, ed è coerente con la creazione, concordata dal G20, del **Consiglio per la stabilità finanziaria**, incaricato della vigilanza macroprudenziale a livello mondiale, e con l'istituzione negli Stati Uniti di un organismo preposto alla vigilanza macroprudenziale nazionale.

Ruolo e responsabilità del CERS

In base alla proposta della Commissione, il CERS dovrebbe essere investito delle seguenti **funzioni**:

- valutare la **stabilità del sistema finanziario dell'UE** alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari;
- definire, raccogliere ed analizzare tutte le **informazioni rilevanti** per l'espletamento dei propri compiti;
- individuare i **rischi per la stabilità finanziaria**, classificandoli in funzione della loro gravità e fornendo alle ESA le pertinenti informazioni.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che la **valutazione del rischio sistemico** (vale a dire il rischio causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l'economia reale) **può variare** a seconda dell'ambiente economico ed essere condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti. Ha proposto altresì di considerare come **criteri fondamentali per identificare l'importanza sistemica** di mercati ed istituti la **dimensione** (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la **sostituibilità** (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di fallimento) e l'**interconnettività** (i collegamenti con altre componenti del sistema) nonché un riferimento alle vulnerabilità finanziarie ed alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari.*

*Per quanto riguarda, in particolare, i **poteri del CERS**, la **Presidenza belga** ha proposto che il CERS, in collaborazione con le ESA, sviluppi un "**quadro operativo dei rischi**", vale a dire un insieme di indicatori quantitativi e qualitativi al fine di assegnare un **rating di vigilanza** agli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico. Tale rating, che verrà riesaminato regolarmente al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto, sarà un elemento determinante al fine di decidere se controllare o intervenire direttamente in un istituto in difficoltà.*

*Inoltre, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi e di classificarli in ordine di priorità, consentendo in tal modo alle parti interessate di valutarne meglio la natura, la **Presidenza belga** ha proposto che il CERS elabori, in collaborazione con l'ESFS, un **sistema basato su un codice a colori corrispondenti a situazioni con un diverso livello di rischio**. Una volta definiti i criteri di tale classificazione, le segnalazioni e le raccomandazioni emesse dal CERS dovranno indicare a quale categoria appartiene il rischio;*

- emettere una **segnalazione precoce** in caso di rischio importante e formulare **raccomandazioni** in merito alle misure da adottare. Le segnalazioni e le raccomandazioni potranno avere **portata generale** oppure essere destinate all'intera UE, ad **uno o più Stati membri** e alle **autorità di vigilanza** europee e/o

nazionali. Tutte le segnalazioni e le raccomandazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio, che potrà **formulare osservazioni**, e, per quanto riguarda le questioni relative alla vigilanza, anche all'autorità di vigilanza europea competente; potranno essere altresì indirizzate alla Commissione per quanto riguarda la legislazione UE interessata.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che il CERS dovrà emettere segnalazioni e, laddove necessario, formulare raccomandazioni di **natura sia generale che specifica** indirizzate in particolare a tutta l'UE o ad uno o più Stati membri, oppure ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le segnalazioni e le raccomandazioni dovranno essere trasmesse contemporaneamente, oltre che ai destinatari precedentemente richiamati, anche al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate ad una o più autorità nazionali di vigilanza, anche alle ESA.*

*La **Presidenza** ha proposto altresì di attribuire al CERS il potere di emanare una **segnalazione riservata destinata al Consiglio** (il PE aveva proposto che tale segnalazione fosse destinata alla Commissione europea) qualora ritenga che si possa verificare una situazione di emergenza. A tal fine il CERS dovrà fornire un'analisi della situazione per consentire al Consiglio di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle ESA volta a constatare l'esistenza di una situazione di emergenza. In caso di individuazione di rischi significativi alla stabilità finanziaria dell'UE, il CERS, **oltre a misure correttive**, potrà raccomandare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti, anche **l'adozione di proposte legislative**.*

Il documento finale della Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di valutare se la mancata attribuzione al CERS di poteri di segnalazione e raccomandazione vincolanti, consenta a tale organismo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'UE.

- **monitorare l'attuazione delle raccomandazioni** da parte dei destinatari che sono tenuti a darvi seguito, comunicando le misure adottate a tal fine, a meno che la loro **inazione possa essere adeguatamente giustificata** (meccanismo "act or explain", agisci o spiega). Il CERS deciderà, caso per caso, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o, al fine di accrescerne l'efficacia, **resa pubblica**, informandone preventivamente il destinatario.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che, se necessario, il CERS dovrà **informare le ESA delle risposte ricevute** in merito all'adozione di misure per dare seguito alle raccomandazioni o delle eventuali giustificazioni in caso di inazione. Qualora il CERS ritenga che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non abbiano fornito adeguate spiegazioni circa la loro*

inazione, ne informa i destinatari, il Consiglio e, laddove opportuno, le ESA interessate. Nel caso in cui una decisione del genere riguardi una raccomandazione resa pubblica, il PE potrà invitare il presidente del CERS a presentarla; il destinatario dal canto suo potrà chiedere di partecipare ad uno scambio di opinioni;

- al fine di garantire una maggiore interazione tra le attività di vigilanza macro e microprudenziali, stabilire una stretta collaborazione con il **Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)**. Il CERS dovrà ottenere dall'ESFS informazioni microprudenziali armonizzate ed aggiornate, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno accedere alle informazioni privilegiate sui rischi sistemici di cui dispone il CERS.

*La **Presidenza belga** ha proposto di riconoscere al CERS il potere di richiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza **in forma sommaria o aggregata** in modo tale che non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le suddette autorità non disponessero dei dati richiesti o non li comunicassero a tempo debito, il CERS potrà richiederli al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), alle autorità nazionali di vigilanza, alle autorità statistiche nazionali o allo Stato membro interessato. Qualora il CERS richieda dati non in forma sommaria o aggregata, dovrà motivare la ragione per la quale i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari sono ritenuti di importanza sistemica e necessari alla luce della congiuntura di mercato;*

- stabilire un'**efficace collaborazione** con le istituzioni finanziarie internazionali tra cui il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria e le corrispondenti autorità dei paesi terzi nel quadro di un sistema di **allarme rapido a livello mondiale**.

Il CERS, privo di **personalità giuridica** e di **poteri giuridicamente vincolanti**, eserciterà, secondo la Commissione europea, una forte influenza sui destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni grazie all'elevata qualità della sua analisi e alla partecipazione ai suoi lavori dei governatori delle banche centrali, delle autorità di vigilanza dell'UE e della Commissione stessa.

Il CERS sarà responsabile davanti al **PE e al Consiglio** ai quali dovrà **referire** almeno una volta l'anno o, su loro richiesta, più frequentemente.

*La **Presidenza belga** ha proposto che **almeno una volta l'anno**, e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS venga invitato ad un'**audizione** dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale della relazione del CERS. Il PE potrà chiedere al presidente del CERS e agli altri membri del comitato direttivo di partecipare ad un'audizione delle proprie commissioni competenti. Inoltre, il presidente del CERS potrà procedere almeno due volte all'anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a **discussioni riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del PE** sulle attività in corso del CERS.*

Composizione del CERS

Secondo la proposta della Commissione, il CERS sarebbe composto da un **Consiglio generale** - organo decisionale incaricato di adottare le raccomandazioni e le segnalazioni – del quale faranno parte i seguenti **membri con diritto di voto**:

- i **governatori delle 27 banche centrali** nazionali;
- il **presidente ed il vicepresidente della Banca Centrale Europea**.
- i **presidenti delle ESA** (*v. infra*);
- un membro della **Commissione europea**.

La **Presidenza belga** ha proposto che i membri del consiglio generale con diritto di voto comprendano anche il **presidente e i due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo**.

Il documento approvato dalla Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di procedere ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del CERS, superando la netta prevalenza dei rappresentanti della BCE, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario.

Rispondendo a tale osservazione, la Commissione europea ha sottolineato che il ruolo di primo piano del Sistema europeo delle banche centrali nazionali (SEBC) è pienamente giustificato in quanto fulcro del sistema monetario dell'UE nonché in virtù delle vaste competenze e del ruolo chiave svolto nella vigilanza macroprudenziale che lo pongono in una posizione unica e privilegiata per valutare ed esaminare i collegamenti tra gli sviluppi nel settore finanziario ed i risultati macroeconomici delle economie dell'UE.

A titolo di **osservatori, senza diritto di voto**, parteciperebbero ai lavori del CERS:

- un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro delle competenti **autorità di vigilanza nazionali**, che potrà essere diverso in funzione degli argomenti esaminati.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che i rispettivi rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza parteciperanno a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un **rappresentante comune**;*

- il **presidente del Comitato economico e finanziario** (organo consultivo del Consiglio), in rappresentanza dei ministri delle finanze, tenuto conto del loro ruolo nella gestione e risoluzione delle crisi e dell'incidenza delle

politiche fiscali e di bilancio sulla stabilità finanziaria. E' stata invece **esclusa** una partecipazione diretta al CERS dei medesimi **ministri** in quanto ritenuta dalla Commissione suscettibile di nuocere all'indipendenza delle analisi macroprudenziali.

*La **Presidenza belga** ha proposto che del Consiglio generale faccia parte anche il **presidente del Comitato tecnico consultivo**.*

Il documento finale della Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di valutare, in particolare, se risulti giustificata l'esclusione dall'organismo dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale.

Su questo aspetto la Commissione europea ha osservato che il ruolo dei Ministeri delle finanze e del Consiglio dei ministri nel CERS è stato adeguatamente riconosciuto. Infatti, il presidente del Comitato economico e finanziario, di cui fanno parte tutti gli alti funzionari dei ministeri delle finanze dell'UE, farà parte anche del Comitato direttivo del CERS, che svolgerà importanti compiti nel processo decisionale del consiglio generale (preparazione delle riunioni, esame dei documenti in discussione, esame dell'avanzamento dei lavori del CERS). Inoltre, tutti gli avvertimenti e le raccomandazioni dovranno essere trasmessi al Consiglio dei ministri per rafforzare la pressione morale sul destinatario affinché agisca o si giustifichi.

Il Presidente ed il Vice presidente del CERS verranno eletti per un periodo di **5 anni** tra i membri del Consiglio generale e potranno essere rieletti.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che il **presidente del CERS**, che lo rappresenta all'esterno, dovrà essere eletto per un periodo di cinque anni, rinnovabili una sola volta, da e tra i membri del Consiglio generale, membri altresì del Consiglio generale della BCE. Il **primo vicepresidente** dovrebbe essere eletto da e tra i membri del Consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, rinnovabile un volta, tenendo conto della necessità di garantire una **rappresentanza equilibrata** degli Stati membri appartenenti alla zona euro e di quelli che non ne fanno parte.*

*La **Presidenza** ha proposto, inoltre, che prima di assumere l'incarico, il Presidente e il primo Vicepresidente del CERS illustrino al PE, durante un'**audizione pubblica**, come intendono assolvere ai propri compiti. Nel considerando 6bis della proposta di regolamento sul CERS, si sottolinea che il nuovo sistema di macrovigilanza richiederà una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna, il **Presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS** (il PE in prima lettura aveva proposto di **affidare d'ufficio la Presidenza del CERS al Presidente della BCE**).*

I membri del CERS dovranno operare in piena **imparzialità ed indipendenza** rispetto agli interessi dei singoli Stati membri, e saranno tenuti al segreto professionale anche dopo la cessazione del loro mandato.

La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che oltre agli Stati membri, anche le istituzioni dell'UE o altri organi pubblici o privati dovranno evitare di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti; inoltre, **i membri del Consiglio generale**, con o senza diritto di voto, **non potranno svolgere funzioni nel settore finanziario**.

Il documento finale della Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di valutare se la composizione del CERS, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorica, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica.

Nella risposta fornita dalla Commissione europea è stata sottolineata la necessità di un'ampia rappresentanza di istituzioni in seno al CERS al fine di assicurare una prospettiva macroprudenziale globale nelle valutazioni del rischio. In tale organismo dovranno essere rappresentati tutti i soggetti che possiedono informazioni e competenze rilevanti (governatori delle banche centrali nazionali, nuove autorità di vigilanza europee, autorità di vigilanza nazionali). Ad avviso della Commissione la presenza delle autorità di vigilanza nazionali aumenterà il flusso di informazioni e consentirà uno scambio regolare di opinioni tra i soggetti che hanno un punto di vista macroprudenziale (BCE, banche centrali nazionali, Commissione, ecc.) e quelli che operano in una prospettiva microprudenziale. In tal modo il CERS sarà in grado di tenere sotto controllo ogni potenziale minaccia alla solidità del sistema finanziario nel suo insieme.

Funzionamento del CERS

Secondo le proposte della Commissione:

- il **Consiglio generale** si riunirà in plenaria almeno quattro volte l'anno; riunioni straordinarie potranno essere convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.

*La **Presidenza belga** ha proposto di precisare che, se necessario, siano invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio generale in veste di osservatori i **rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS** nonché rappresentanti di alto livello delle **pertinenti autorità dei paesi terzi**, segnatamente dei paesi dello **Spazio Economico Europeo (SEE)**. Tale partecipazione dovrà essere strettamente limitata a questioni di particolare rilevanza per essi, fatta eccezione per i casi in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri;*

- le decisioni saranno adottate a **maggioranza semplice** (in caso di parità, prevarrebbe il voto del Presidente), elevata a **due terzi** qualora si debba rendere pubblica una raccomandazione o un'allerta.

*La **Presidenza belga** ha proposto che le decisioni in seno al Consiglio generale vengano adottate con una **maggioranza di due terzi** dei voti (sempre necessaria per emanare una segnalazione o una raccomandazione pubblica). Qualora tale quorum non sia raggiunto, il presidente potrà convocare una **riunione straordinaria** nella quale le decisioni potranno essere adottate con una **maggioranza di un terzo**;*

- il Consiglio generale sarà assistito da un **Comitato direttivo** (*Steering Committee*), composto dal presidente e dal vicepresidente del CERS, da altri cinque membri del Consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE in rappresentanza delle **banche centrali nazionali**, dai **presidenti delle autorità di vigilanza europee**, dal rappresentante della Commissione e dal Presidente del Comitato economico e finanziario.

*La **Presidenza belga** ha prospettato alcune **modifiche alla composizione del Comitato direttivo** e, in particolare, che sia composto dal Presidente e dal primo Vicepresidente del CERS, dal Presidente e dal primo Vicepresidente della BCE, da altri quattro membri del Consiglio generale che sono membri altresì del Consiglio generale della BCE - tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri della zona euro e quelli che non ne fanno parte - da un membro della Commissione europea, dai presidenti delle ESA nonché dai presidenti del Comitato economico e finanziario, del Comitato scientifico consultivo e del Comitato tecnico consultivo;*

- la BCE metterà il proprio **segretariato** a disposizione del CERS, fornendo supporto in materia di analisi, amministrazione e logistica;
- un **Comitato tecnico consultivo** - composto da un rappresentante della BCE, uno per ogni banca centrale nazionale e per ogni autorità europea di vigilanza, uno (per ogni Stato membro) delle autorità nazionali di vigilanza, due della Commissione europea e uno del Comitato economico e finanziario – elaborerà analisi tecniche particolareggiate sui problemi connessi alla stabilità finanziaria.

*La **Presidenza belga** ha proposto altresì l'istituzione di un **Comitato scientifico consultivo** composto del presidente del Comitato tecnico consultivo e da **15 esperti che rappresentino un ampio ventaglio di competenze** e di esperienze, proposti dal comitato direttivo e approvati dal Consiglio generale per un mandato di quattro anni, rinnovabili. I candidati, che non dovranno essere membri delle autorità europee di vigilanza, verranno selezionati in base alla loro competenza generale ed al loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle PMI e nelle organizzazioni*

sindacali o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari. Il presidente e i due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo dovranno essere nominati dal Consiglio generale su proposta del suo presidente e dovrebbero rispettivamente avere competenze e conoscenze approfondite, quali esperienze in campo accademico nei settori bancario, dei mercati e valori mobiliari e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. La presidenza dovrebbe ruotare tra queste tre persone;

- il CERS potrà chiedere, se necessario, il **parere degli operatori del settore privato**.

Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)

Composizione dell'ESFS

Secondo le proposte della Commissione europea, l'ESFS sarebbe articolato in un'unica **rete a livello UE**, basata sulla stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza europee e nazionali e costituita da:

- 1) un **Comitato congiunto** composto dai rappresentanti delle ESA e della Commissione per favorire la convergenza delle posizioni, la cooperazione intersettoriale e la coerenza dei metodi di vigilanza. Inoltre, ogni ESA dovrà partecipare alle riunioni delle altre autorità europee di vigilanza in qualità di osservatore;
- 2) tre nuove **autorità europee di vigilanza (ESA)**, competenti rispettivamente per il **settore bancario (EBA)**, **assicurativo (EIOPA)** e **dei valori mobiliari (ESMA)**. Ciascuna autorità disporrà di:
 - un **Consiglio delle autorità di vigilanza** presieduto dal presidente dell'ESA in questione (il cui mandato avrà una durata di 5 anni) e composto dai presidenti delle autorità nazionali di vigilanza interessate. Parteciperanno ai lavori del Consiglio quali osservatori un rappresentante ciascuno della Commissione, del CERS e dell'ESA interessata di ogni paese dello Spazio Economico Europeo. Il Consiglio si riunirà ad intervalli regolari e, in caso di crisi, con maggiore frequenza. Come regola generale le decisioni verranno adottate a **maggioranza semplice**, tranne che per gli atti legati all'adozione di *standard* tecnici, orientamenti e raccomandazioni, nel qual caso si applicheranno le norme in materia di voto a **maggioranza qualificata** previste dai Trattati, con la stessa ponderazione dei voti in uso in seno al Consiglio dell'UE; il Presidente non disporrà del diritto di voto. Sono previste modalità di voto diverse per le decisioni inerenti alle altre funzioni.

*La **Presidenza belga** ha proposto che l'**Autorità bancaria europea** abbia sede a **Londra**;*

- un **Consiglio di amministrazione** composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza interessate e dalla Commissione.

3) le autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza.

La Presidenza belga ha proposto di precisare che l'ESFS dovrà avere il compito di garantire l'adeguata attuazione delle norme applicabili al settore finanziario al fine di preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario, assicurando al tempo stesso sufficiente protezione per i clienti dei servizi finanziari. L'ESFS comprenderà oltre alle ESA, al comitato congiunto e alle autorità di vigilanza nazionali, anche la Commissione.

*La Presidenza ha altresì proposto di attribuire alle ESA il potere di **formulare una raccomandazione all'autorità competente** per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress e **chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio** in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo ad un'applicazione errata del diritto dell'UE o non contribuisca all'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza.*

Ruolo e responsabilità dell'ESFS

Le ESA, dotate di personalità giuridica, sostituirebbero gli attuali comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) e il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CES).

Le nuove autorità sarebbero investite dei seguenti **compiti**:

- stabilire, secondo criteri definiti dalla normativa UE, un **quadro o codice unico di regole armonizzate** (*single rule book*) applicabili a tutti gli istituti finanziari, basato su **standard tecnici vincolanti**, in particolare in determinati ambiti (norme di vigilanza per i collegi delle autorità di vigilanza, norme tecniche per la validazione di modelli interni) e su **orientamenti interpretativi** (rilascio di autorizzazioni agli istituti finanziari e vigilanza) che le autorità nazionali competenti applicheranno nelle loro decisioni. Al fine di acquisire carattere vincolante gli *standard* adottati dalle autorità dovranno essere **recepiti in regolamenti o decisioni** della Commissione (non potendo le autorità, in base ai trattati vigenti, essere titolari di autonomi poteri decisionali). Peraltro la Commissione potrà solo in casi eccezionali modificare in sede di recepimento le decisioni delle autorità.

*La Presidenza belga ha proposto che le ESA si impegnino nel **monitoraggio e nella valutazione del rischio sistemico**, quale elaborato dal CERS, e reagiscano ad eventuali segnalazioni e raccomandazioni emesse da quest'ultimo. A tal fine prospetta i seguenti **poteri in capo alle ESA**:*

- a) in collaborazione con il CERS, elaborare un "**quadro operativo dei rischi**" (vedi *supra*) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico nonché un sistema di prove di stress per individuare gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico;
- b) adottare **orientamenti e raccomandazioni supplementari** per gli istituti finanziari allo scopo di tenere conto del rischio sistemico che costituiscono;
- c) contribuire attivamente ad elaborare e coordinare **piani di ripresa e risoluzione**, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento;
- d) **condurre indagini** su un tipo particolare di istituto finanziario, prodotto o condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate;
- e) contribuire a rafforzare il regime europeo dei **sistemi nazionali di garanzia dei depositi** al fine di assicurare che siano adeguatamente finanziati da contributi degli istituti finanziari e forniscano un elevato livello di protezione a tutti i depositanti in un quadro armonizzato a livello UE;
- f) sviluppare metodi di **risoluzione dei problemi degli istituti** finanziari in fallimento, in particolare di quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico, attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva;
- g) valutare l'esigenza di **meccanismi di finanziamento** coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi ad una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali;
- h) contribuire ai lavori sulle questioni riguardanti eventuali sistemi di **prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari** per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell'ambito di un quadro di risoluzione credibile.

La **Presidenza** ha altresì sottolineato l'importanza di garantire la **convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi** per consentire alle autorità pubbliche di risolvere i problemi degli istituti finanziari in fallimento, minimizzandone al tempo stesso l'impatto sul sistema finanziario e l'uso di risorse del settore pubblico per il salvataggio delle banche, limitando i danni all'economia e coordinando l'applicazione di misure di risoluzione nazionali. A tal fine la Presidenza ha sostenuto la necessità di elaborare **norme comuni in materia di prevenzione e risoluzione dei problemi delle banche in fallimento** per affrontare in particolare la crisi di istituti di grandi dimensioni transfrontalieri e/o collegati, valutando la necessità di conferire all'Autorità bancaria europea pertinenti poteri supplementari.

Con riferimento a tali aspetti, in un apposito allegato al testo di compromesso della Presidenza sono riportate alcune **dichiarazioni della Commissione** nelle quali si ricorda che nella sua comunicazione del 26 maggio 2010 sui fondi di

risoluzione per il settore bancario, ha sottolineato la necessità di un sistema basato su una **rete armonizzata di fondi nazionali** legati ad un insieme coordinato di dispositivi nazionali di gestione delle crisi. A tale proposito la Commissione ha preannunciato la presentazione, nella primavera del 2011, di opportune proposte legislative in materia di strumenti di prevenzione e risoluzione dei problemi delle banche in fallimento. La Commissione, inoltre, conferma l'importante ruolo che le ESA dovrebbero svolgere in questo ambito e si impegna a valutare quali poteri dovrebbero essere conferiti loro a tal fine. Precisa altresì che le misure precedentemente richiamate, che costituiscono solo un primo passo, dovrebbero essere **riesaminate entro il 2014** allo scopo di creare meccanismi di gestione delle crisi e di vigilanza integrati a livello UE, nonché un fondo di risoluzione UE a lungo termine.

La Commissione, infine, ha confermato il proprio impegno a presentare proposte di revisione delle direttive sui **sistemi di garanzia dei depositi bancari e delle assicurazioni nonché di indennizzo degli investitori** dei depositi bancari, di indennizzo degli investitori e nel settore delle assicurazioni (tali proposte sono state presentate in 12 luglio 2010).

Il documento finale approvato dalla Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di prevedere, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, la sistematica adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee. E' stato chiesto altresì di valutare la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza della regolamentazione e vigilanza, di cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.

Con riferimento a tali osservazioni, la Commissione europea ha condiviso pienamente la richiesta di un'armonizzazione crescente della normativa in materia di servizi finanziari, sottolineando a tal fine il ruolo fondamentale che potrà essere svolto dalle nuove autorità di vigilanza nell'elaborazione di un unico sistema di norme, in particolare per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e di orientamenti interpretativi per assistere le autorità nazionali a prendere le singole decisioni.

- assicurare l'**applicazione coerente** della normativa UE in materia di servizi finanziari. In caso di **palese violazione** da parte di un'autorità nazionale di vigilanza, è previsto un meccanismo di intervento articolato in **tre fasi**: 1) in una prima fase le autorità di vigilanza europee, di propria iniziativa o su richiesta delle altre autorità nazionali o della Commissione, rivolgeranno all'autorità inadempiente una raccomandazione, invitandola a prendere entro un mese le opportune misure al fine di adeguarvisi; 2) nel caso in cui tale raccomandazione sia disattesa, la Commissione, entro

tre mesi dalla raccomandazione, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di vigilanza europea, potrà a sua volta chiedere all'autorità inadempiente di conformarsi alla decisione adottata per assicurare il rispetto del diritto comunitario, comunicando entro 10 giorni lavorativi le misure adottate a tal fine; 3) nel caso in cui l'autorità inadempiente non desse seguito alla raccomandazione o in situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee potrebbero adottare misure **direttamente applicabili** agli istituti finanziari;

- svolgere, in presenza di divergenze, attività di **mediazione** tra le autorità di vigilanza del paese di origine e di destinazione e, in caso di mancato accordo, prendere decisioni atte a **comporre la controversia**. Il meccanismo previsto a tal fine si articola in **tre fasi**: 1) nel caso in cui una o più autorità nazionali di vigilanza chiedano l'intervento dell'autorità europea per comporre la controversia, quest'ultima promuoverà un accordo tra le autorità coinvolte, intervenendo se necessario come mediatore; 2) nel caso in cui non si raggiunga un accordo, l'autorità europea assumerà una decisione atta a comporre la vertenza; 3) se l'autorità nazionale non si conforma alla suddetta decisione, l'autorità di vigilanza europea può adottare decisioni **dirette** agli istituti finanziari precisando i loro obblighi in relazione al rispetto della normativa comunitaria applicabile nei loro confronti. Il meccanismo di composizione delle controversie potrà essere attivato solo nei casi in cui l'azione o l'inazione da parte di un'autorità nazionale di vigilanza abbia un serio **impatto negativo** sulla sua capacità di tutelare i depositanti, gli investitori o la stabilità finanziaria degli Stati membri.

*La **Presidenza belga** ha proposto di riconoscere alle ESA il potere di adottare **decisioni vincolanti intese a risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti**. A tal fine si dovrebbe prevedere una fase di conciliazione per favorire un accordo: le ESA potranno chiedere alle autorità interessate di risolvere la questione al fine di assicurare la conformità alla normativa UE. Qualora un'autorità competente non si conformi a tale decisione, le ESA potranno adottare, in ultima istanza, **decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari**. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'UE attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dalle ESA non potranno sostituire l'esercizio di tale discrezionalità;*

- promuovere una forte **cultura comune e pratiche coerenti** in materia di vigilanza finanziaria su scala europea mediante l'intensificazione degli scambi e della formazione del personale.
- rilasciare le **autorizzazioni a determinati organismi di dimensioni paneuropee**, quali le agenzie di *rating* e le camere di compensazione a

contropartita centrale dell'UE, vigilare sugli stessi ed eventualmente partecipare alla **valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione** dell'intero settore finanziario;

- **coordinare le risposte in caso di crisi**, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ed aiutando queste ultime ad adottare le decisioni dettate dalle circostanze. In determinate situazioni le autorità europee di vigilanza potranno essere abilitate ad adottare **decisioni urgenti** sulla base di principi definiti dalla normativa UE;
- raccogliere le informazioni microprudenziali utili provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in una **banca dati centralizzata** a livello europeo. Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità interessate in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e potranno essere trasmesse al CERS.

Il documento finale approvato dalla Commissione finanze della Camera ha prospettato l'esigenza di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di banche dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali.

- svolgere un **ruolo a livello internazionale** mediante la conclusione di accordi tecnici con gli organismi internazionali e le competenti amministrazioni dei paesi terzi e fornire assistenza alla Commissione per le questioni di equivalenza riguardanti i regimi di vigilanza dei paesi terzi;
- l'ESMA sarà inoltre competente per la **vigilanza sulle agenzie di rating** del credito.

La Commissione ha proposto che presso ciascuna autorità di vigilanza europea venga costituito un **gruppo delle parti in causa con funzioni consultive** composto da 30 membri in rappresentanza dell'industria, del settore finanziario e degli utenti.

E' prevista, inoltre, una **clausola di salvaguardia** in base alla quale qualora uno Stato membro ritenga che una decisione adottata da un'ESA in caso di emergenza o al fine di comporre una controversia sia suscettibile di avere ripercussioni sulle sue **competenze in materia di bilancio**, potrà comunicare alla Commissione e all'ESA interessata che l'autorità di vigilanza nazionale non intende dare seguito alla decisione in questione, adducendo le debite motivazioni. Entro **un mese** l'ESA dovrà informare lo Stato membro se intende mantenere la decisione oppure modificarla o revocarla. Se la decisione è

mantenuta, lo Stato membro può **adire il Consiglio** il quale, entro due mesi, con votazione a maggioranza qualificata, deciderà se mantenere o revocare la decisione. Una procedura di urgenza è prevista per le decisioni adottate in situazioni di emergenza.

*La **Presidenza belga** ha proposto che qualora uno Stato membro ritenga che le **decisioni prese da un'ESA al fine di comporre una controversia** tra le autorità di vigilanza competenti incidano sulle sue competenze in materia di bilancio, **entro due settimane** dalla notifica della decisione all'autorità competente potrà informare l'ESA in questione e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione, adducendo le debite motivazioni. In tal caso la decisione è sospesa. Entro **un mese** dalla notifica dello Stato membro, l'ESA interessata dovrà informare quest'ultimo se intende mantenere, modificare o annullare la propria decisione; se la mantiene, il Consiglio, entro due mesi dovrà decidere a maggioranza dei voti se mantenere la decisione.*

*Quando uno Stato membro ritenga che una **decisione adottata in situazioni di emergenza** incida sulle sue competenze in materia di bilancio, **entro tre giorni lavorativi** dalla sua notifica all'autorità competente può informare l'ESA interessata, la Commissione ed il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione, adducendo le debite motivazioni. Il Consiglio **entro dieci giorni lavorativi** dovrà decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, se revocare la decisione. Qualora il Consiglio decida di non revocarla e lo Stato membro interessato ritenga tuttavia che la decisione in questione incida comunque sulle sue competenze in materia di bilancio, quest'ultimo potrà informarne la Commissione e l'ESA, chiedendo al Consiglio di riesaminare la questione. Entro **quattro settimane, prorogabili di altre quattro**, il Consiglio dovrà confermare la propria decisione o adottare una nuova decisione.*

Valutazione del funzionamento della nuova vigilanza europea

Le proposte originarie prospettano l'obbligo per la Commissione di presentare, **dopo tre anni** dalla data di entrata in vigore della normativa pertinente, e in seguito ogni tre anni, una **relazione** sul funzionamento del sistema al fine di determinare, previo parere della BCE, **se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche**.

Inoltre, rispettando le stesse scadenze sopra richiamate, la Commissione, basandosi su un'ampia consultazione che preveda tra l'altro la partecipazione del gruppo delle parti in causa, dovrà pubblicare una **relazione** – corredata di eventuali proposte - sull'**esperienza acquisita grazie all'operato delle autorità di vigilanza europee** volta a valutare, tra l'altro, i progressi compiuti verso la convergenza regolamentare e di vigilanza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi nell'UE.

*La **Presidenza belga** ha proposto che la **relazione** della Commissione sulle ESA valuti tra l'altro:*

- la **convergenza nelle prassi di vigilanza** raggiunta dalle autorità competenti, il grado di convergenza raggiunto nell'indipendenza operativa delle autorità*

competenti e negli standard equivalenti rispetto alla governance delle imprese nonché l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia delle ESA;

- **il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;**
- i progressi compiuti verso la **convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi**, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;
- **il ruolo delle ESA rispetto al rischio sistemico;**
- l'applicazione della **clausola di salvaguardia;**
- il ruolo di **mediazione vincolante;**
- l'opportunità di **mantenere una vigilanza separata** di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
- l'opportunità di **supervisionare la vigilanza prudenziale** e l'esercizio dell'attività **in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;**
- l'opportunità di **semplificare e rafforzare la struttura dell'ESFS** al fine di aumentare la coerenza tra i livelli macro e microeconomico e tra le ESA;
- se l'**evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;**
- se la **composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata** e di alto livello;
- se le **sedì delle ESA siano idonee** e se sia opportuno riunire le autorità in **un'unica sede** al fine di migliorarne il coordinamento.

Con specifico riferimento alla **vigilanza diretta di istituti o infrastrutture di portata paneuropea** e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Presidenza ha suggerito che la Commissione elabori una **relazione annuale sull'opportunità di attribuire alle ESA ulteriori compiti di vigilanza** in questo settore. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento dovranno essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Vigilanza sui conglomerati finanziari

Il 16 agosto 2010 la Commissione ha presentato una **proposta di direttiva** (COM(2010)433) con la quale si prospettano modifiche alla normativa vigente (direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE) al fine di rendere più efficace la **vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario**, vale a dire un gruppo finanziario costituito da molteplici imprese regolamentate che possono comprendere banche, imprese di assicurazione e di investimento, nonché società di gestione patrimoniale, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. La vigilanza supplementare dovrà aggiungersi alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze.

La Commissione ricorda che i conglomerati finanziari sono esposti ai cosiddetti **rischi di gruppo**, che comprendono il **rischio di contagio** (la diffusione dei rischi da una parte all'altra del gruppo), la **concentrazione dei rischi** (lo stesso tipo di rischio si materializza in diverse parti del gruppo nello stesso momento), la **complessità della gestione di**

molti soggetti giuridici diversi ed i potenziali **conflitti di interesse**, nonché il fatto di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate, evitandone un **impiego multiplo**.

Ad avviso della Commissione i rischi di gruppo che si sono verificati durante la crisi in tutto il settore finanziario hanno sottolineato l'importanza della vigilanza supplementare sulle interconnessioni all'interno dei gruppi finanziari e tra istituti finanziari.

Le **principali modifiche**, che dovrebbero entrare in vigore nel 2011, riguardano i seguenti aspetti:

- considerato che l'identificazione di un conglomerato finanziario può incidere in modo diverso sull'applicazione della vigilanza settoriale, a seconda della struttura del gruppo, si prospetta l'inserimento del termine "**società di partecipazione finanziaria mista**" nelle disposizioni pertinenti sulla vigilanza consolidata/di gruppo delle direttive settoriali che allo stato attuale si applica esclusivamente a società di partecipazione finanziaria/assicurativa;
- per quanto riguarda l'**identificazione dei conglomerati finanziari**, sarà proposta l'inclusione delle società di gestione patrimoniale, vale a dire i gestori degli OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari), nel campo di applicazione della vigilanza supplementare in tutti i casi, a condizione che sia accompagnata da orientamenti sui relativi indicatori. Inoltre, al fine di affrontare il problema dell'ambiguità dei parametri e della mancanza di un'identificazione dei conglomerati in base al rischio, verranno proposti *standard* tecnici sull'applicazione dell'"opzione di esclusione" dei gruppi più grandi e sarà introdotta l'opzione che consente di rinunciare alla vigilanza supplementare per i gruppi nei quali il patrimonio del settore di minori dimensioni sia inferiore alla soglia assoluta di 6 miliardi di euro;
- prevedere un **regime specifico** in considerazione dei requisiti sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo e *standard* tecnici sul **trattamento delle partecipazioni** in varie situazioni;
- restringere la definizione di "**autorità competente rilevante**", per includere esclusivamente le autorità di vigilanza di imprese madri al vertice di un gruppo all'interno di singoli settori e qualsivoglia altra autorità competente che le autorità di vigilanza di tali imprese madri considerino rilevanti;
- l'**inclusione delle imprese di riassicurazione** le quali, in virtù della direttiva 2005/68/CE in materia, sono state incluse nell'ambito delle imprese regolamentate che possono far parte di un conglomerato finanziario;
- la possibilità che l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanino **orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza** supplementare sulla concentrazione dei rischi e le partecipazioni del conglomerato finanziario e la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza.

LA FISCALITÀ ECOLOGICA

Il ricorso alla politica fiscale per il conseguimento di obiettivi ambientali è stato prospettato a più riprese dalle Istituzioni dell'UE nell'ambito delle iniziative relative all'attuazione di misure per lo sviluppo sostenibile e la lotta al cambiamento climatico.

Il principale strumento normativo vigente in materia è costituito dalla direttiva 2003/96 del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, recepita in Italia con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

La direttiva 2003/96 individua, fra l'altro, i prodotti energetici e l'elettricità in relazione ai quali gli stati membri devono rispettare i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa (per "livello di tassazione" s'intende l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo).

Gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate a condizione che esse rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario.

In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale gli Stati membri possono concedere esenzioni o riduzioni del livello di tassazione purché siano rispettate le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.

L'esigenza di una revisione della disciplina di cui alla direttiva in questione è emersa soprattutto a seguito della fissazione da parte dell'UE, con il c.d. pacchetto legislativo clima-energia, approvato nel 2009, dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni, di portare contestualmente al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile e di migliorare del 20% l'efficienza energetica.

In particolare, il quadro politico di riferimento in materia è stato di recente ridefinito con la nuova strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione ("Strategia Europa 2020"), approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010, sulla base di proposte formulate dalla Commissione.

La strategia – che è incentrata su tre grandi priorità (crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva) - contempla espressamente la **revisione della fiscalità energetica** tra gli interventi necessari per attuare l'Iniziativa faro:

“un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” (una delle sette iniziative in cui si articola la Strategia)².

In attuazione dell’iniziativa in questione la Commissione intende elaborare, tra l’altro, un piano sulle principali azioni necessarie per conseguire un risparmio di energia del 20% nell’edilizia e nei trasporti.

Le prospettive di revisione della fiscalità energetica

Al fine di dare attuazione all’iniziativa faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” previste dalla strategia UE 2020”, sopra richiamata, nel programma di lavoro 2010, presentato il 31 marzo 2010, la Commissione europea ha preannunciato una revisione della direttiva sulla **fiscalità energetica** allo scopo di tassare i prodotti energetici in funzione del contenuto energetico e del livello di emissioni di carbonio.

In occasione del Tax Forum 2010 (*Conferenza annuale organizzata dalla Commissione europea su temi di politica fiscale*) che si è svolto il 1° marzo a Bruxelles, il Commissario alla fiscalità e unione doganale, audit e lotta antifrode, Algirdas Šemeta, ha precisato che la nuova proposta legislativa volta alla revisione della direttiva 2003/96 introdurrà un elemento legato alla produzione di

² L’iniziativa faro prevede un complesso di interventi da attuare sia a livello europeo sia a livello nazionale. In particolare, livello dell’UE, la Commissione intende adoperarsi per:

- mobilitare gli strumenti finanziari dell’UE (fondi strutturali, programma quadro di R&S, BEI, etc.) nell’ambito di una strategia di finanziamento che metta insieme i fondi pubblici e privati, dell’UE e nazionali;
- potenziare l’uso degli strumenti basati sul mercato (scambio di quote di emissione, revisione della fiscalità, quadro per gli aiuti di Stato, promozione di un maggiore uso degli appalti pubblici verdi);
- presentare proposte volte a modernizzare e a "decarbonizzare" il settore dei trasporti, compreso il varo di un’iniziativa europea per le auto "verdi", tra cui le auto elettriche e ibride, combinando ricerca, definizione di standard comuni e sviluppo del necessario supporto infrastrutturale;
- accelerare l’attuazione di progetti strategici con un alto valore aggiunto europeo, in particolare le sezioni transfrontaliere e i nodi intermodali (città, porti, piattaforme logistiche);
- completare il mercato interno dell’energia e attuare il piano strategico per le tecnologie energetiche e potenziare le reti transeuropee nel settore dell’energia, trasformandole in una super-rete europea;
- adottare e attuare un piano d’azione riveduto in materia di efficienza energetica (in favore delle PMI e delle famiglie) utilizzando i fondi strutturali;

A livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero:

- ridurre gradualmente le sovvenzioni che hanno ripercussioni negative sull’ambiente;
- utilizzare strumenti basati sul mercato, come incentivi fiscali e appalti, per adeguare i metodi di produzione e di consumo;
- sviluppare infrastrutture intelligenti e totalmente interconnesse nei settori dei trasporti e dell’energia ;
- garantire un’attuazione coordinata dei progetti infrastrutturali, nell’ambito della rete principale dell’UE;
- concentrarsi sulla dimensione urbana dei trasporti;
- utilizzare i fondi strutturali per investire in efficienza energetica degli edifici pubblici e nel riciclaggio.

CO2 nel calcolo dell'accisa applicabile ai prodotti e servizi non coperti dal sistema di scambio di quote d'emissione di gas a effetto serra.

Secondo recenti notizie di stampa la Commissione europea nella predisposizione della proposta in questione starebbe, in particolare, ipotizzando l'introduzione di una 'carbon tax' di 20 euro su ogni tonnellata di CO2.

Anche nel programma delle tre Presidenze spagnola, belga e ungherese (gennaio 2010 – giugno 2011) viene considerata prioritaria, tra l'altro, la lotta alla frode fiscale mediante l'applicazione del meccanismo d'**inversione contabile** per **prevenire le frodi sui diritti di emissione di gas a effetto serra**, nonché la revisione della **tassazione dei prodotti energetici**.

Tra le priorità della Presidenza belga (luglio – dicembre 2010) rientra anche l'ulteriore obiettivo di una **tassazione del lavoro** basata su scaglioni di reddito da correlare a **comportamenti dannosi** per l'ambiente facendo nel contempo in modo che la pressione fiscale generale non aumenti.

La Presidenza inoltre afferma che il raggiungimento di tale risultato potrà essere facilitato da uno scambio di *best practices* e che seguirà con particolare attenzione la proposta di direttiva sulla tassazione dell'energia una volta che la Commissione la presenterà.